

# COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **03.05.2012**

N. **06** del Registro

**Oggetto: Regolamento Generale delle Entrate – modifiche ed integrazioni.**

L'anno duemila dodici \_\_\_\_\_ addì tre \_\_\_\_\_ del mese di **maggio** \_\_\_\_\_ alle ore **09,00** \_\_\_\_\_

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale,

convocato previ avvisi in data **26.04.2012** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A
1) DE LUCA	Vincenzo		
2) SORRENTINO	Luca		
3) VENTURA	Domenico		
4) SCANNAPIECO	Rosa		
5) GALDI	Domenico		
6) CRISCUOLO	Gaetano		
7) CRISCITO	Pasquale		
8) BERNABO'	Luigi		
9) DELLA VALLE	Raffaele		
10) AVAGLIANO	Amedeo		
11) AMODIO	Camillo		
12) D'ALESSIO	Antonio		
13) SANTORO	Felice		
14) DE PASCALE	Augusto		*
15) PROVENZA	Luciano		
16) TELESE	Salvatore		
17) DI CARLO	Horace		
18) CARAMANNO	Angelo		
19) MEMOLI	Gianluca		
20) LOFFREDO	Dario		
21) MAZZEO	Domenico		

		P	A
22) FERRAZZANO	Anna		
23) CELANO	Roberto		
24) ZITAROSA	Giuseppe		
25) CAMMAROTA	Antonio		
26) STASI	Pietro Damiano		
27) ADINOLFI	Raffaele		
28) VIVIANO	Nobile		*
29) MEMOLI	Pasqualina		*
30) GAGLIANO	Salvatore		*
31) FERRARA	Alessandro		
32) PETILLO	Marco		
33) TORRE	Emiliano		

Presenti \_\_\_\_\_ **29** \_\_\_\_\_

Assenti \_\_\_\_\_ **04** \_\_\_\_\_

Presiede il Presidente **D'ALESSIO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori: **AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.**



Entra il Consigliere VIVIANO ( presenti n° 30 );

## IL CONSIGLIO

Premesso:

- che si rende necessario procedere ad aggiornare il Regolamento Generale delle Entrate comunali alla luce delle numerose modifiche normative sopravvenute negli anni successivi alla sua approvazione;
- che, in particolare, occorre prevedere la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di strumenti di gestione delle entrate, sia tributarie che extra tributarie, che consentano una maggiore rapidità nei tempi di incasso, una riduzione delle spese e una ottimizzazione delle procedure amministrative, anche attraverso la cessione del credito, la compensazione, l'affidamento a terzi pure di singole fasi della gestione;
- che occorre, altresì, prevedere i principi per la rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, rinviando alla Giunta Comunale per la disciplina di dettaglio;
- che, infine, la gestione delle entrate va indirizzata verso la più completa informatizzazione, attraverso la Banca Dati Unica (BDU) del cittadino/contribuente e il Documento Unico di Pagamento (DUP), al fine di consentire una conduzione integrata e 'in tempo reale' delle partite di debito e credito del cittadino nei confronti dell'Amministrazione;

**Esaminato** lo schema di Regolamento e verificato che lo stesso appare conforme con le esigenze innanzi manifestate;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000 dal direttore del settore Ragioneria;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta ( deliberazione n° 1);

Si allontana il Consigliere SANTORO ( presenti n° 29 );

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) Approvare la proposta e, per l'effetto, approvare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali come allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Mandare alla Giunta Comunale perché adotti gli atti esecutivi di competenza nel rispetto dei principi e parametri ivi contenuti;
- 3) Mandare entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale di avvenuta approvazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997;
- 4) Mandare ai Settori Tributi, Annona, Ambiente, Affari Generali e Polizia Municipale ed alla Direzione dei Sistemi Informativi per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- 5) Mandare a tutti i Dirigenti per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

### SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione


**IL DIRETTORE**

- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

**Il Segretario Generale**



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.



---

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

---

## **ART. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "accertamento": il complesso delle attività di controllo e verifica di atti, documenti, situazioni di fatto e quant'altro rilevi ai fini della verifica dei presupposti di fatto e di diritto della obbligazione pecuniaria esistente in capo al cittadino, ivi compresa la sua quantificazione, effettuate dall'ufficio comunale competente e che si concludono con la notificazione all'interessato di un apposito avviso o nota di messa in mora;
- b) per "agevolazioni": i preavvisi, le esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento consentite dalla legge o dal presente regolamento;
- c) per "dichiarazione": la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- d) per "funzionario delegato" o "responsabile dell'entrata" o "funzionario responsabile": il dipendente responsabile unico del procedimento di gestione dell'entrata; esso può non coincidere con la figura del "funzionario della riscossione" previsto dall'art. 7, comma gg-sexies) della legge n. 106/2011;
- e) per "tributo": l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria;
- f) per "entrata extratributaria": ogni entrata non avente natura tributaria.

## **ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento disciplina il rapporto tra il cittadino contribuente ed il Comune, con particolare riguardo alle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali. Si applica anche a tutte le fattispecie di credito o tributo che dovessero venire ad esistenza.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino contribuente.
3. Nella gestione di entrate, specie tributarie, disciplinate da ulteriore specifico regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa, prevalgono le disposizioni contenute nel regolamento specifico su quelle del presente regolamento.
4. Per quanto attiene la individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché la determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Le disposizioni che regolano le entrate tributarie si applicano, in quanto compatibili, anche alle altre entrate comunali.

### **ART. 3 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che potranno essere applicate in base a leggi future.
2. Sono tributi comunali, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - l'imposta municipale sugli immobili (IMU)
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e affissioni (ICP)
  - l'imposta di soggiorno
  - imposta comunale sugli immobili (ICI) almeno fino all'annualità 2011
  - la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA)
  - la tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP)
  - ogni altra imposta, anche di scopo, o tassa il cui introito spetti al Comune.

### **ART. 3bis - Entrate extratributarie comunali**

1. Costituiscono entrate extratributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, tutte le entrate di carattere non tributario.
2. Sono entrate extratributarie, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - i canoni concessori;
  - i canoni di locazione;
  - le somme dovute per condanna giudiziale;
  - le somme dovute per sanzioni amministrative;
  - le indennità di occupazione;
  - i corrispettivi per servizi (es.: ticket mensa, retta asilo nido, tariffe impianti sportivi etc...);
  - ogni altra entrata non tributaria la cui titolarità spetta al Comune.

### **ART. 4 - Preavvisi, agevolazioni, dilazioni, transazioni**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, innanzitutto tributarie, valgono le disposizioni specifiche di legge e di regolamento vigenti in materia ovvero, in via residuale, previste nel presente regolamento.
2. Qualora ai fini della concessione di una agevolazione sia prevista l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere -ovvero stati e qualità personali- è ammessa l'autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ove emergano difformità tra quanto dichiarato e quanto risulti agli atti dell'Amministrazione, anche a seguito di apposite verifiche, può sempre essere richiesta al debitore idonea documentazione a verifica e prova di quanto dichiarato.
3. Prima di procedere alla riscossione coattiva delle entrate, l'Ente - o il terzo affidatario della riscossione - costituisce formalmente in mora il debitore con apposito 'preavviso', notificato anche a mezzo dei messi comunali. Il preavviso contiene gli estremi chiari del titolo di credito che si aziona, la determinazione / liquidazione dell'importo aggiornato della pretesa creditoria (distinto per sorta capitale, interessi e oneri aggiuntivi) il termine per adempiere spontaneamente o chiedere, laddove possibile, la dilazione di pagamento nonché le restanti indicazioni previste dalla legge per le comunicazioni di avvio del procedimento.

In particolare, poi, ai sensi dell'art. 7, comma gg-quinquies) della legge n. 106/2011, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2000,00 (duemila/00) operata ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dalla notificazione di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

4. Le agevolazioni di 'esenzione' e 'riduzione' devono essere sempre espressamente e formalmente previste.
5. La 'dilazione' (o 'rateizzazione') è consentita nei termini e con le modalità previste con apposita delibera dalla Giunta Comunale, che -salvo quanto previsto da specifiche disposizioni tributarie- tiene conto dei seguenti parametri:
  - entità del debito;
  - condizione economica del debitore;
  - età del debitore;
  - garanzie a tutela dell'Amministrazione.
6. La Giunta Comunale fa propri gli accordi aventi, ai sensi del codice civile, natura transattiva. L'atto deliberativo è assunto su proposta del Settore/Servizio/Ufficio competente per materia e può eccezionalmente prevedere – nel rispetto della legge e salvo sempre il parere favorevole del Settore Ragioneria – agevolazioni o modi estintivi dell'obbligazione anche diversi da quelli espressamente previsti nel presente Regolamento.

#### **ART. 5 - Aliquote e tariffe**

1. L'organo competente determina le modalità di applicazione, le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. L'atto amministrativo contenente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottato entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. La Giunta Comunale approva, di volta in volta con apposito provvedimento, le tariffe ovvero i canoni, le indennità o più in generale i corrispettivi dovuti per l'utilizzo, a qualsiasi fine, dei beni facenti parte del patrimonio comunale. La determinazione degli importi è operata su proposta del competente Settore/Servizio/Ufficio a seguito di apposita istruttoria che tenga sempre conto:
  - dei valori di mercato;
  - della natura giuridica del fruitore;
  - della finalità della fruizione.

#### **ART. 6 - Forma di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate, sia tributarie che extratributarie, può avvenire direttamente ovvero, nelle sue fasi, anche disgiuntamente nelle forme previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n° 446/97 e ss. mm. e ii.. L'eventuale affidamento a terzi di tutte, o soltanto alcune, delle fasi di gestione delle entrate non deve comportare alcun onere aggiuntivo per il contribuente.

2. Nella gestione delle entrate, e dei crediti in generale, l'Amministrazione Comunale si avvale di ogni strumento consentito dalla legge, ivi compresi la compensazione, la cessione dei crediti, il 'factoring' ed ogni altro strumento giuridico ritenuto, di volta in volta, idoneo.
3. Nella gestione delle entrate, sia tributarie che extratributarie, tutti i Settori/Servizi/Uffici competenti per materia provvedono all'accertamento/imposizione, verifica/rettifica e quantificazione/liquidazione dei crediti comunali e supportano operativamente, come da disposizioni della Giunta Comunale, il Servizio Recupero Crediti, il Settore Tributi ed il Settore Ragioneria dell'Ente.

#### **ART. 7 - Il responsabile del tributo e dell'entrata extratributaria**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dirigente o un funzionario, ritenuto idoneo per capacità professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta individua anche chi sostituisce il responsabile del tributo in caso di sua assenza o impedimento.

2. In particolare, il responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di accertamento, liquidazione, verifica, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive i preavvisi, le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso, come disposto dall'articolo 14, ovvero collabora con la eventuale, apposita struttura comunale;
- f) all'occorrenza, esercita i poteri di autotutela, così come disciplinati dall'articolo 15 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;
- g) in caso di affidamento a terzi di una o più fasi di gestione del tributo verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nell'affidamento, anche ai fini dell'applicazione delle penali o di proporre la revoca o la risoluzione dell'affidamento stesso per il tributo di propria competenza;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- i) cura e definisce le attività di conciliazione stragiudiziale.

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica su proposte di deliberazione concernenti entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore/Servizio/Ufficio competente per materia.

4. Sono responsabili delle entrate extratributarie -per tutte le attività organizzative e gestionali, esclusa la riscossione coattiva- i Dirigenti dei Settori/Servizi/Uffici cui le singole entrate afferiscono:

- per piano esecutivo di gestione (peg)
- per diverso atto o provvedimento
- per il servizio affidato.



## **ART. 8 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già stata contestata la violazione.
5. È ammessa la presentazione della dichiarazione tramite posta elettronica certificata (PEC), fax, telematicamente on-line con firma digitale, etc...

## **ART. 9 - Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al dirigente decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. L'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione, in quanto compatibili, i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii..

## **ART. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. La Banca Dati Unica (BDU) ed il Documento Unico di Pagamento (DUP), nell'ambito del Sistema Informativo dell'Ente, deve consentire la circolarità e l'integrità, in tempo reale, di tutte le informazioni afferenti le posizioni debitorie e creditorie di ogni cittadino nei confronti

del Comune di Salerno. Gli Uffici comunali e la Direzione Sistemi Informativi dell'Ente costituiscono, alimentano e mantengono aggiornata la BDU ed il DUP. Alla Banca Dati Unica accedono di diritto - per lo svolgimento delle attività di competenza e nel rispetto dei principi di gestione dei dati personali - il Dirigente del Settore Ragioneria, il Dirigente del Settore Tributi e il Dirigente del Servizio Recupero Crediti. Ogni diversa esigenza di accesso deve essere valutata e autorizzata dal Sindaco.

2. La mancata *e/o* carente registrazione dei dati nella Banca Dati Unica da parte degli Uffici Comunali dei dati necessari costituisce presupposto per l'attivazione da parte dell'Ufficio competente delle procedure per l'adozione di provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

3. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni e di ogni altro provvedimento rilevante ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario concordando preventivamente le modalità per la fornitura dei dati.

#### **ART. 11 - Rapporti con il contribuente - diritto di interpello**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune deve tendere ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto dalla legge, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

3. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano condizioni di incertezza. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

4. L'interpello si propone attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del quesito e corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

5. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 11, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.

6. Il Comune può motivatamente mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente, dandone comunicazione scritta. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino a novanta giorni successivi alla comunicazione del mutamento di parere.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. La

risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l'istanza di interpello è formulata anche da un solo contribuente ma riguarda più contribuenti, l'esito va esteso a tutti i casi analoghi. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al 4° comma dell'art. 11 e fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui al comma 5.

8. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce. Il responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. La richiesta sospende il decorso del termine di cui. al comma 4 dell'art. 11 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

## **ART. 12 - Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione - denuncia;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo eluso e/o non dichiarato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, salva diversa specifica disposizione legislativa.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.

5. In particolare, sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro adozione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro provvedimento non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e del responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

7. Sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

8. L'entrata extratributaria è ritenuta accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare/liquidare l'ammontare del credito, fissare la scadenza del pagamento.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento o del centro di responsabilità o dell'ufficio.

#### **ART. 13 - Notificazioni**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata direttamente dai Messi Comunali o con l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona o a mezzo di suo delegato presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo da parte della persona addetta all'ufficio, all'uopo incaricata delle funzioni di messo notificatore.

#### **ART. 14 - Contenzioso - conciliazione giudiziale**

1. Il Comune interviene nel processo tributario sia come convenuto che come attore.

2. Il Dirigente del Settore/Servizio/Ufficio competente può delegare il responsabile del tributo, o altri funzionari, alla sottoscrizione degli atti di costituzione in giudizio, di appello principale e di appello incidentale, nonché a rappresentarlo e/o assisterlo in giudizio dinanzi alle competenti giurisdizioni per il primo e secondo grado di giudizio.

3. Per le controversie tributarie che involgono importanti questioni giuridiche ovvero hanno elevata rilevanza economica ovvero si presentano di particolare complessità, l'Ente può affidare, su proposta del competente Settore Tributi, la difesa in giudizio ad un professionista esterno all'Ente particolarmente esperto nella materia.

4. È compito del Dirigente di Settore/Servizio/Ufficio competente, o del suo funzionario delegato, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso -anche se affidato a professionista esterno- operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e favorire il miglior esito, per l'Ente, della controversia.

5. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31/12/1992 n° 546 e successive modificazioni.

6. Il rappresentante del Comune in giudizio, salvo quando sia un professionista esterno, è autorizzato a definire le controversie.

#### **ART. 15 - L'autotutela**

1. Il responsabile delegato, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, sentito il Dirigente dell'Ufficio:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti rivelatisi illegittimi;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto;

2. Il potere di annullamento o di revoca spetta al funzionario delegato competente e in ogni caso, anche per assenza o inadempienza, al Dirigente del Settore/Servizio/Ufficio competente.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va notificato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il delegato responsabile del tributo o dell'entrata può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento impositivo, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Anche qualora l'accertamento sia divenuto definitivo, il responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti per l'intero debito;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

#### **ART. 16 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997 vigente - e con esclusione delle entrate conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada - al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di

collaborazione e trasparenza ed al fine di ridurre il contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. L.vo 19 giugno 1997 n° 218.

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa anche tributaria del Comune in contraddittorio con il cittadino/contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione anche tributaria.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione dell'entrata anche tributaria.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione anche tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte mediante l'istituto dell'autotutela, ovvero revocare, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

#### **ART. 17 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento o del preavviso di messa in mora;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o del preavviso di messa in mora.

#### **ART. 18 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale**

1. Il funzionario delegato responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima di notificare l'avviso di accertamento o il preavviso di messa in mora, invia al contribuente un invito a comparire, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), messo notificatore o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione dell'entrata suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, al fine dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al debitore/contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del debitore/contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche

l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

#### **ART. 19 - Procedimento ad iniziativa del debitore/contribuente**

1. Il debitore/contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento o preavviso di messa in mora non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto anche innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione a mezzo PEC, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale competente che ne rilascia ricevuta di protocollo, indicando il proprio recapito telefonico, di PEC e i propri dati anagrafici e fiscali.

2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento -ovvero l'avvio di un qualsiasi giudizio di opposizione alla pretesa creditoria dell'Ente- comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo ovvero sospende la procedura di recupero del credito.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario delegato responsabile formula l'invito a comparire e contestualmente informa dell'avvenuta presentazione dell'istanza il Servizio Recupero Crediti.

5. L'iniziativa del debitore/contribuente è esclusa qualora sia già stato esperito il procedimento di cui al precedente articolo 18 con esito negativo.

6. Al fine di evitare che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere o per pagare, negli avvisi di accertamento emessi ovvero nei preavvisi di messa in mora viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

7. La mancata, ingiustificata comparizione del debitore/contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

8. Eventuali motivate richieste di differimento della data di comparizione sono prese in considerazione solamente se pervenute entro tale data.

9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile dell'entrata.

#### **ART. 20 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal debitore/contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile dell'entrata.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la

definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori somme, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **ART. 21 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 14 giorni dal suddetto versamento, il debitore/contribuente fa pervenire all'ufficio comunale competente la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. Le istanze di dilazione o rateizzazione del debito scaturito all'esito dell'accertamento con adesione sono disciplinate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento

#### **ART. 22 - Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione una volta perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune salvo che l'Ente venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi che consentano di accertare un maggior imponibile superiore ad un importo prestabilito nello specifico regolamento comunale.

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **ART. 23 - Riduzione delle sanzioni**

1. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011, a seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge a decorrere dal 6 dicembre 2011.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1197 vigente è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.



## **ART. 24 - Decorrenza applicazione accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° gennaio 2002, e se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

## **ART. 25 - Riscossione**

1. L'Ente, oltre che gestire direttamente la fase della riscossione anche coattiva – eventualmente avvalendosi soltanto di un supporto tecnico esterno – può affidarla a terzi. Per operare l'affidamento a terzi l'Ente può avvalersi, indifferentemente, di procedure di evidenza pubblica ovvero stipulare convenzione diretta con società proprie partecipate che siano in possesso dei requisiti specifici previsti, volta per volta, dalla legge.

L'Ente individua sempre uno o più dipendenti, delegati e responsabili dell'entrata, con il compito oltre che di apporre il visto di esecutività ai ruoli anche di curare, per tutta la durata dell'eventuale affidamento, la sorveglianza sull'attività del soggetto terzo incaricato.

## **ART. 25bis - Riscossione ordinaria e modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità previste da norme primarie o da norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria o extratributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, a titolo indicativo e non esaustivo, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n° 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente ai sensi dell'art. 45 dei R.D. 21 dicembre 1933 n° 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito o bancomat.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

4. Per il pagamento dei crediti la cui riscossione può essere affidata - fino a quando consentito dalla legge - al Concessionario nazionale del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n° 602 e decreti legislativi n° 46 del 26.2.1999 e n° 112 del 13.4.1999.

#### **ART. 25ter - Riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma gg-quater) della legge n. 106/2011 l'attività di riscossione coattiva avviene:
  - a) nelle forme previste dal R.D. n° 639/1910 e ss. mm. e ii., oltre che dal D.P.R. n° 602/1973 e ss. mm. e ii. laddove compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, se l'attività è esercitata direttamente o a mezzo di società a capitale interamente pubblico;
  - b) esclusivamente nelle forme previste dal R.D. n° 639/1910 e ss. mm. e ii., se per l'attività di riscossione si utilizzano altre forme di gestione.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma gg-sexies) della legge n. 106/2011, nell'ipotesi prevista dal precedente comma 3, lett. a), il Sindaco -o il legale rappresentante della società a totale partecipazione pubblica cui è affidata l'attività di riscossione coattiva- nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del R.D. n° 639/1910 e ss. mm. e ii.. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 112/1999 e ss. mm. e ii..
3. Laddove si proceda alla gestione diretta, al Servizio Recupero Crediti che cura la riscossione coattiva delle entrate comunali anche tributarie e presso il quale è incardinato il funzionario responsabile della riscossione di cui al comma precedente, sono trasmessi anche telematicamente con cadenza trimestrale -laddove la natura del credito o del procedimento di recupero non esiga termine più breve- i ruoli, le liste di crediti ovvero gli atti predisposti dai singoli Settori/Servizi/Uffici che gestiscono le singole entrate, contenenti:
  - a) estremi chiari del titolo di credito che si aziona;
  - b) estremi anagrafici e fiscali del debitore;
  - c) determinazione / liquidazione dell'importo aggiornato della pretesa creditoria (distinto per sorta capitale, interessi e oneri aggiuntivi) al netto di eventuali pagamenti parziali già effettuati;
  - d) dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell'entrata, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione;
  - e) visto di esecutorietà.
4. Il visto di esecutorietà è apposto, anche sul riassunto riepilogativo, dal dipendente delegato responsabile della gestione della entrata, anche tributaria, posta in riscossione.

#### **ART. 26 - Sospensione, differimento e riduzione**

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

2. È possibile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione.

#### **ART. 27 - Rimborsi**

1. Ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 164, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con sentenza o con apposito provvedimento. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 15, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta; deve essere corredata, ove il dato non sia disponibile all'ufficio, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile procede all'esame dell'istanza di rimborso e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego entro 180 giorni dalla data dell'istanza.

#### **ART. 27bis - Compensazioni**

1. Il cittadino contribuente può estinguere la propria obbligazione tributaria -purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso- mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo liquido ed esigibile e negli stessi termini di cui al punto 1 del precedente art. 27.

2. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, e negli stessi termini di cui al punto 1 del precedente art. 27.

3. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, al responsabile dell'entrata, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per obbligazione;
- la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e di cui si chiede compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

6. Il responsabile dell'entrata procede all'esame dell'istanza di compensazione e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego entro 120 giorni dalla data dell'istanza.

7. Qualora risulti debitore, il Comune – ai sensi dell’art. 35 del D.L n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 - può comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso l’istituto della compensazione anche tra crediti di natura differente.

#### **ART. 28 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle onerosità delle attività istruttorie e di accertamento, per pervenire alla riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi l’importo previsto, per ciascun credito, dal D.P.R. di volta in volta emanato ai sensi del 2° comma dell’art. 16 della Legge 146/98 e successive modifiche.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme fino all’ammontare di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **ART. 29 - Graduazione delle sanzioni**

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per varie fattispecie di violazioni -e salvo il disposto dei singoli regolamenti relativi alle singole entrate anche tributarie- le sanzioni tributarie amministrative sono graduate come di seguito:

##### **Imposta Comunale su Pubblicità e Affissioni (ICPA)**

1. Ai sensi dell’art. 23 della L. n. 507/1992 e ss.mm.ii.:

- per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,65.

- per dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dai settantacinque per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

- se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di euro 51,65.

- le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

2. A chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 della legge n. 471/1997 e ss. mm. e ii..

3. Per le violazioni indicate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993 vigente, si applicano le

sanzioni amministrative ivi pure indicate e come aggiornate ai sensi del capo IV del D. Lgs. n. 473/1997 vigente.

4. Per le violazioni relative alla attività di pubblicità abusiva ovvero di affissione non autorizzata – salve le disposizioni contenute nell'apposito, specifico, regolamento comunale – si applicano le seguenti sanzioni:

#### Pubblicità abusiva

- pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati :

Fino a 10 mq. € 516,46 oltre 10 mq. € 774,69

- pubblicità luminosa od illuminata:

Fino a 10 mq. € 774,69 - oltre 10 mq. € 1.032,91

- proiezioni e pannelli luminosi:

Fino a 10 mq. € 774,69 – oltre 10 mq. € 1.032,91

- striscioni pubblicitari e simili:

Fino a 5 mq. € 516,46 - oltre 5 mq. € 774,69

- pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno € 516,46

- pubblicità, sonora da posti fissi : € 516,46

- pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda :

per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 516,46

per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 774,69

- per pubblicità con aeromobili : € 1.549,37

#### Affissioni non autorizzate

Su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto 3.

- Per ogni frazione -fino ad un massimo di 50 fogli: € 826,33

- Per un numero superiore a 50 fogli : € 1.032,91.

#### Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP)

Ai sensi dell'art. 53 della L. n. 507/1992 e ss.mm.ii.:

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del settantacinque per cento della maggiore tassa dovuta.

3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di euro 51,65.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

5. A chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla

dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 della legge n. 471/1997 e ss. mm. e ii..

### **Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)**

Ai sensi dell'art. 76 della L. n. 507/1992 e ss.mm.ii.:

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del settantacinque per cento della maggiore tassa dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65.
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis della legge 507/1993, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di Euro 51,65.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
6. A chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 della legge n. 471/1997 e ss. mm. e ii..

### **Imposta di Soggiorno**

Le violazioni del regolamento approvato – ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 - con delibera di C.C. n. 32/2011, sono punite con le sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. n.ri 471, 472 e 473 del 1997 e ss.mm. e ii. nonché secondo le disposizioni che seguono:

- per omessa, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997; al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 vigenti;
- per omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazione di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al Regolamento innanzi richiamato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/00 vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 vigente.

### **Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) (fino all'anno imposta 2011)**

1. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992 e ss. mm. e ii.:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal centocinquanta per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
- se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento della maggiore imposta dovuta.
- se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65.
- per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65.
- le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

A chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 della legge n. 471/1997 e ss. mm. e ii..

2. Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due la sanzione è aumentata del cinquanta, per cento;

3. Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

4. Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e, nella misura del triplo, se i periodi di imposta sono più di due.

5. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 l'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

6. Qualora ricorra sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione (allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto), quest'ultima viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

7. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo ed in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D. L.vo n° 471/1997 che è pari al trenta per cento di ogni importo non versato; detta sanzione viene ridotta ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n° 472/1997 se il pagamento viene eseguito nei termini previsti dal citato articolo e sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo richiamata; il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

8. Le sanzioni amministrative previste dal Capo 4 del D. L.vo n° 473/1997 e succ. modifiche

sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione; per la riduzione delle sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è necessario che intervenga nello stesso termine la sola adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

9. Per il ritardato pagamento di tributi comunali, se constatato in sede di accertamento di violazioni, si applicano – ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006 – gli interessi nei limiti di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART. 30 - Cause di non punibilità**

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

2. L'inizio della attività di accertamento o verifica da parte del Comune di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione costituisce causa ostativa di ravvedimento da parte del cittadino.

3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

### **ART. 31 - Contestazioni - irrogazione e riscossione delle sanzioni**

1. Il provvedimento comunale recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario, al fine di individuare l'esatta violazione commessa e deve essere notificato attraverso Messaggi notificatori o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del presente regolamento.

### **ART. 32 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare generale non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento ha efficacia dall'anno 2012.



Del che è verbale ,

**IL PRESIDENTE**

f.to **D'ALESSIO**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to **CALIENDO**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **18.05.2012** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **02.06.2012**.

il **18.05.2012**

**p. IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to **Il Funzionario delegato**  
**- Giuseppe CANDITO -**